Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 21 OTTOBRE 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 1 « Lunigiana », in Fivizzano: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 13 « Area livornese », in Livorno: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « Spedali riuniti » di Livorno.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 3 « Versilia », in Viareggio: Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 4 « Comunità montana feltrina », in Feltre: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero - stabilimento di Feltre.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 11 « Opitergino-Mottense », in Oderzo: Concorso ad un posto di primario medico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 7, in Valdagno: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso lo stabilimento ospedaliero di Valdagno.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 5, in Bassano del Grappa: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale « Comprensorio della Vallagarina », in Rovereto: Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero di Rovereto.

Ospedale di Bolzano: Concorso ad un posto di assistente della divisione di accettazione, pronto soccorso-astanteria (disciplina di medicina generale), riservato al gruppo linguistico italiano.

Ospedale « Piemonte e Regina Margherita » di Messina: Concorso ad un posto di assistente della sezione di odontostomatologia presso l'ospedale « Piemonte ».

Ospedale « G. Capilupi » di Capri: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Ospedali civili riuniti di Sciacca:

Concorso ad un posto di assistente di radiologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

Ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore: Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Ospedale civile di Torre Annunziata: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

Ospedale « A. G. P. » di Piedimonte Matese: Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di ortopedia e traumatologia.

Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Aumento, da uno a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Maddaloni: Concorso ad un posto di direttore sanitario.

Ospedale « A.G.P. » di Arienzo - S. Felice a Cancello - Valle di Maddaloni: Concorso a quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « Umberto I » di Enna: Concorso ad un posto di assistente di pediatria sezione immaturi.

Ospedale « R. Binaghi » di Cagliari:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente di chirurgia generale.

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorso a due posti di assistente di urologia.

Ospedale pediatrico « Casa del Sole-I. e M. Lanza di Trabia » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

Ospedale civile « F. Palasciano » di Capua: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Pantelleria.

Ospedale « Busacca » di Scicli: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

« Provincia lombardo-veneta Ordine ospedaliero "S. Giovanni di Dio-Fatebenefratelli" » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano: Concorso ad un posto di aiuto medico.

Ospedale « Basso Ragusa Mario » di Militello in Val di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Civico e Benfratelli » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di La Maddalena: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Maria dei Battuti » di Cividale del Friuli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria degli Angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di ispettore sanitario.

Ospedale « S. Antonio abate e R. La Russa » di Trapani: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « Fatebenefratelli e Oftalmico » di Milano: Concorso ad un posto di assistente di neurochirurgia.

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « A. G. P. » di Teano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Calabria della somma di lire 634.689.000 corrispondente all'anticipo del 5 % per il 1979, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 30 marzo 1981, con il quale sono stati attribuiti alla regione Calabria i fondi relativi al secondo programma 1978-80;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione alla regione Calabria della quota corrispondente all'anticipo del 5% dell'importo globale relativo all'esercizio 1979 - secondo programma triennale 1978-80;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Calabria è assegnata la somma di lire 634.689.000, corrispondente all'anticipo del 5%, relativamente all'esercizio 1979, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 400

(6029)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1° dicembre 1980.

Ulteriori modificazioni ai passaggi di cattedra, di cui alla tabella G allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (*Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1974, n. 239, supplemento ordinario), recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Vista la tabella *G* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica, concernente i passaggi di cattedra del personale insegnante negli istituti di istruzione secondaria e artistica, con le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 30 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 22 novembre 1976), e di cui agli allegati *A* e *B* al decreto ministeriale 3 dicembre 1978 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1979, n. 148);

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, sul riordinamento dei ruoli del personale docente di cui sopra;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1973, n. 116, concernente l'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, contenente norme in materia di scuole aventi particolari finalità;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con i decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974 e 22 febbraio 1979, concernente le classi di abilitazione e di concorso a cattedre e a posti negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

Ritenuta la necessità di allargare le possibilità di passaggio di cattedra tra scuole ed istituti di pari grado, e nell'ambito dei ruoli riordinati secondo le tabelle annesse alla citata legge 30 marzo 1976, n. 88, secondo criteri intesi a realizzare la massima mobilità del personale docente già incluso nei ruoli medesimi, ai fini, in particolare, di una giusta considerazione delle motivazioni di ordine professionale;

Ritenuta la necessità di prevedere le possibilità di passaggio di posto degli assistenti nei licei artistici secondo le classi di concorso indicate nella tabella *E* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di prevedere i passaggi dalle cattedre e posti degli istituti e scuole con lingua di insegnamento italiana alle cattedre e posti — anche compresi nella medesima classe di concorso — degli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena o

tedesca, e viceversa, avuto riguardo alle condizioni prescritte dai precitati decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 e decreto del Presidente della Repubblica n. 116/1973;

Ritenuta la necessità di prevedere i passaggi dalle cattedre e posti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, alle cattedre e posti delle scuole ed istituti normali, e viceversa, a norma del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;

Visto l'art. 75, ultimo comma, del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974;

Sentito il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione emesso nell'adunanza del 27 ottobre 1980;

Decreta:

La tabella *G* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificata ed integrata con il decreto ministeriale 30 aprile 1976 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1978, concernente i passaggi di cattedra e di posto degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è sostituita dagli allegati *A* e *B* al presente decreto.

L'allegato *A* prevede i passaggi nell'ambito dei ruoli dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o di istituto superiore, e dei docenti equiparati, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 30 marzo 1976, n. 88; l'allegato *B* prevede i passaggi nell'ambito dei ruoli dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e degli assistenti nei licei artistici, di cui alle tabelle *D* e *G* annesse alla sopraindicata legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1981
Registro n. 68 Pubblica istruzione, foglio n. 206

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA, DEL PERSONALE INSEGNANTE NELL'AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA *C*, ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N. 13, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 MARZO 1976, N. 88.

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio	Condizioni
1	2	3
Qualsiasi classe di concorso a cattedre negli Istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore (1) (2).	Qualsiasi classe di concorso a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore (1) (2).	Possesso dell'abilitazione specifica (3).
Qualsiasi classe di concorso a cattedre nelle scuole medie per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore (2) (4).	Qualsiasi classe di concorso a cattedre nelle scuole medie per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore (2) (4).	Possesso dell'abilitazione specifica (5).
Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni.	Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni.	Votazione di almeno 7/10 nelle prove di esame o inclusione nella terna degli idonei in un concorso relativo al posto richiesto per passaggio. Nei primi tre anni di applicazione del presente decreto, il passaggio può essere richiesto anche dagli insegnanti che, per il posto cui si riferisce il passaggio, abbiano prestato servizio per almeno due anni.

(1) Gli insegnanti titolari di lingua e letteratura straniera (classe XLIII) possono chiedere il passaggio anche ad altra cattedra di lingua e letteratura straniera, compresa nella medesima classe di concorso, purché in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento richiesto.

(2) E' consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena o tedesca, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica, o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con decreto ministeriale 20 agosto 1974 o con la ordinanza ministeriale 13 agosto 1976, nonché fornito dei requisiti previsti rispettivamente, per le scuole in lingua slovena dagli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; e per le scuole in lingua tedesca e le cattedre con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine dagli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1973, n. 116 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

E' consentito, altresì, il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento italiana, anche comprese nella medesima classe di concorso, a

condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica — o della relativa estensione conseguita con gli esami indetti nelle precitate sessioni —; e che, limitatamente alla provincia di Bolzano, sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1973, n. 116 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(3) Per il passaggio a cattedre negli istituti aventi particolari finalità, compresi gli istituti professionali di Stato per non vedenti e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (congiunta all'accertamento dei titoli professionali per la classe XCIII-*bis* - Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti). Per il passaggio dalle predette cattedre alle cattedre negli istituti e scuole normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

(4) Gli insegnanti titolari di lingua straniera (classe XLVI) possono chiedere il passaggio anche alla cattedra di altra lingua straniera, compresa nella medesima classe di concorso, purché in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento richiesto.

(5) Per il passaggio a cattedre nelle scuole medie aventi particolari finalità, comprese quelle per non vedenti o per sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Per il passaggio dalle predette cattedre alle cattedre nelle scuole medie normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE, NELL'AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA *D* E NELLA TABELLA *G* - QUADRO II, ANNESSE AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N. 13 CONVERTITO NELLA LEGGE 30 MARZO 1976, N. 88.

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio	Condizioni
1	2	3
Qualsiasi classe di concorso a cattedre o a posti degli istituti e scuole di istruzione secondaria per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente (1).	Qualsiasi classe di concorso a cattedre o a posti degli istituti e scuole di istruzione secondaria per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente (1).	Possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla relativa classe di concorso (2). E' richiesto il possesso dell'abilitazione specifica per il passaggio alle cattedre di XVI - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina, LXXIX - Stenografia, LXXX - Stenografia e dattilografia, LXXX-*bis* - Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, LXXX-*ter* - Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine, LXXXI - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, LXXXII - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
Qualsiasi classe di concorso a posti di assistente dei licei artistici di cui alla tabella *E* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni.	Qualsiasi classe di concorso a posti di assistente dei licei artistici di cui alla tabella *E* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni.	Possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla relativa classe di concorso.

(1) E' consentito il passaggio dai posti degli istituti con lingua di insegnamento italiana ai posti degli istituti con lingua di insegnamento slovena o tedesca — anche compresi nella medesima classe di concorso — a condizione che l'aspirante, oltre che munito del prescritto titolo di studio, o dell'abilitazione specifica per le cattedre di dattilografia e stenografia, appartenga al gruppo linguistico proprio della lingua di insegnamento (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 per le scuole in lingua slovena; art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1973, n. 116 e art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per le scuole in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine).

E' consentito altresì il passaggio dai posti degli istituti con lingua di insegnamento diversa da quella italiana ai posti degli istituti con lingua di insegnamento italiana, anche compresi nella medesima classe di concorso, sempre che l'aspirante sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla relativa classe di concorso, o dell'abilitazione specifica per le cattedre di dattilografia e di stenografia.

Per il passaggio a cattedre o a posti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano è richiesta anche l'appartenenza al gruppo linguistico italiano (art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 116/1973 e art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974).

(2) E' prescritto anche il possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per il passaggio alla cattedra di stenografia Braille e dattilografia Braille negli istituti professionali di Stato per ciechi (classe LXXIX-*bis*, tabella *B*), per il passaggio al posto di Attività pratiche speciali nella scuola media per non vedenti (classe I-*bis*, tabella *C*), e per il passaggio ai posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per ciechi o per sordomuti.

Per il passaggio dai predetti posti e cattedre a posti e cattedre nelle scuole ed istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

(6042)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla società Reale mutua di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera del 31 marzo 1981, della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa a definire il campo di applicazione dei tassi di premi relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione sulla vita 321 - serie speciale, e 764 - serie speciale;

Decreta:

Il campo di applicazione dei tassi di premio, relativi a durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione sulla vita 321 - serie speciale, e 764 - serie speciale, approvate per la predetta società con decreto ministeriale del 5 settembre 1980, viene definito come segue:

« I predetti tassi di premio sono applicabili alle seguenti polizze:

1) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

2) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

3) polizze individuali nel caso di assicurandi la cui età alla scadenza o al termine del periodo di differimento non sia inferiore a 60 anni, se di sesso maschile, e a 55 anni, se di sesso femminile;

4) polizze per contratti in forma collettiva o comunque per affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti ».

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(5980)

DECRETO 15 settembre 1981.

Campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera del 10 marzo 1981 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa a definire il campo di applicazione dei tassi di premio, relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione sulla vita R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3, approvate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 15 dicembre 1980;

Decreta:

Il campo di applicazione dei tassi di premio, relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3, autorizzate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 15 dicembre 1980 alla S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano viene definito come segue:

« I predetti tassi di premio sono applicabili alle seguenti polizze:

1) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

2) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

3) polizze per contratti collettivi o comunque per affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti;

4) polizze individuali nel caso di assicurandi la cui età a scadenza o al termine del differimento non sia inferiore a 60 anni se di sesso maschile, e non inferiore a 55 anni se di sesso femminile ».

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(5981)

DECRETO 25 settembre 1981.

Attribuzione al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, in Gardone Val Trompia, del controllo delle munizioni commerciali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993, di ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili;

Visto l'art. 1 della convenzione sopra indicata che istituisce la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili e che ad essa attribuisce compiti sia di unificazione e perfezionamento della fabbricazione delle munizioni, sia di controllo delle stesse;

Vista la decisione XV - 7, adottata nel giugno 1978 dalla sessione plenaria della C.I.P., in materia di controllo delle munizioni commerciali;

Vista la nota n. 142/232 del 28 gennaio 1981 con la quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che la predetta decisione, essendo stata adottata nell'ambito delle competenze definite dall'art. 1 della predetta convenzione e del potere attribuito alla Commissione dal regolamento allegato alla convenzione stessa, è meramente esecutiva di una normativa già recepita con legge nel nostro ordinamento e non richiede alcun atto di ratifica;

Tenuto conto che la decisione C.I.P. è entrata in vigore il 15 gennaio 1980 e che, in base all'art. 13 di essa, il nostro Paese ne ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell'applicazione integrale sino al 31 gennaio 1983, con relativo e contestuale impegno ad adeguarsi, sia pure gradualmente, alla concezione della C.I.P. in materia di controllo delle munizioni;

Viste le richieste che da parte dei fabbricanti nazionali già pervengono al Banco nazionale di prova in Gardone Val Trompia per lo svolgimento dei compiti inerenti al controllo di cui sopra;

Data l'importanza che tale controllo riveste per la esportazione dei prodotti;

Visti la legge 23 gennaio 1960, n. 186 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, che attribuiscono, in via esclusiva e su tutto il territorio nazionale, al Banco nazionale di prova il controllo delle armi commerciali;

Considerata la stretta connessione esistente fra tale controllo che il Banco da tempo svolge e quello delle munizioni;

Considerata la necessità che si provveda senza ritardi alla applicazione delle prescrizioni C.I.P.;

In attesa di una precisa normativa interna sul controllo delle munizioni commerciali;

Sentito il parere espresso dal Ministero dell'interno con nota del 28 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino alla emanazione della normativa sul controllo in Italia delle munizioni commerciali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, in Gardone Val Trompia, è preposto allo svolgimento dell'attività inerente a tale controllo, secondo le modalità contemplate nella decisione XV - 7, adottata dalla C.I.P. ed allegata al presente provvedimento.

Art. 2.

Per il periodo di cui all'articolo precedente, il Banco, su richiesta delle ditte fabbricanti le munizioni commerciali, può autorizzare le ditte stesse ad apporre, in scala diversa a seconda delle dimensioni degli imballaggi, il contrassegno riprodotto nel foglio allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

L'autorizzazione sarà concessa a condizione che il fabbricante si attenga alle prescrizioni contenute nella decisione XV - 7 della C.I.P. e sarà revocata nel caso che, da controlli ispettivi periodicamente fatti da tecnici del Banco stesso, risulti che tali prescrizioni non vengono più osservate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

DÉCISION XV — 7. CONTROLE DES MUNITIONS DU COMMERCE (*)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement (**).

Cette décision annule et remplace la décision XIV — 3.

La Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, dans le cadre des missions définies aux articles I-3 et I-4 de la Convention du 1er juillet 1969, a décidé des conditions dans lesquelles les munitions mises dans le commerce devaient être éprouvées pour offrir toute garantie de sécurité.

Article 1.

Les Etats membres instaurent un « signe de contrôle » des munitions du commerce destinées aux armes et engins portatifs. La reconnaissance réciproque des signes nationaux est acquise.

Les « signes de contrôle » ne peuvent être apposés que lorsque la munition est contrôlée selon les conditions fixées ci-dessous et répond aux prescriptions imposées par la C.I.P.

Le prélèvement des munitions du lot à contrôler sera effectué dans les conditions fixées dans une des annexes techniques. La définition du lot est également donnée en annexe.

Article 2.

Le contrôle peut être fait soit par l'organisme national agréé, soit par le fabricant sous la surveillance de l'organisme national. La responsabilité de la munition appartiendra, dans tous les cas, au fabricant.

Le contrôle de la munition comprend:

a) vérification de l'existence des marques distinctives sur l'unité d'emballage élémentaire;

b) vérification de l'existence des marques distinctives sur chaque cartouche;

c) vérification de la conformité des caractéristiques dimensionnelles;

d) épreuve de la pression moyenne des cartouches ou, à défaut, des paramètres jugés équivalents dans le cas d'une munition spéciale;

e) vérification de la sécurité de fonctionnement.

(*) Adottata nella sessione plenaria C.I.P. del giugno 1978.

(**) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 19 febbraio 1974.

Article 3.

3.1. La cartouche doit porter les marques distinctives suivantes:

a) identification de l'encartoucheur ou de celui qui s'en porte garant (marque d'origine ou marque de fabrique);

b) sur le culot de la munition à percussion centrale, le calibre selon les normes, ou l'appellation commerciale de celle-ci;

c) pour la munition à plombs, le diamètre ou le numéro des plombs et la longueur de la douille si celle-ci dépasse:

65 mm pour les calibres 20 et supérieurs;

63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs.

3.2. La munition de haute performance doit être identifiable soit par un culot dentelé, soit par une couleur caractéristique, soit par tout autre moyen convenable.

Article 4.

La munition mise dans le commerce doit être contenue dans un emballage propre à son traitement.

L'unité d'emballage élémentaire doit être convenablement fermée. Les indications suivantes doivent figurer sur l'unité d'emballage élémentaire:

a) nom ou marque de fabrique du fabricant ou de celui pour qui la munition a été chargée et qui se porte garant de la conformité de celle-ci aux prescriptions en vigueur;

b) l'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes;

c) le numéro d'identification du lot et le nombre de munitions dans l'emballage élémentaire;

d) pour les munitions de haute performance, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées dans des armes n'ayant pas subi une épreuve spéciale;

e) le signe de contrôle attestant que la munition a été contrôlée selon les prescriptions de la C.I.P.

Article 5.

Le contrôle dimensionnel de la munition doit se faire en appliquant les méthodes de la métrologie légale. Les valeurs maximales et minimales doivent être conformes aux tableaux de la C.I.P.

Article 6.

La mesure des pressions et des paramètres doit être effectuée selon les prescriptions de la C.I.P.

Les valeurs trouvées doivent correspondre statistiquement à une pression maximale inférieure, ou au plus égale, à celle admise par la C.I.P.

Article 7.

Le contrôle de la sécurité de fonctionnement de la munition sera effectué conformément aux prescriptions de la C.I.P.

Article 8.

8.1. L'autorisation d'apposer un signe de contrôle est accordée, pour un type de munition donné, par l'autorité nationale d'un des Etats membres au fabricant ou à celui dont la firme est mentionnée sur la munition et s'en porte garant.

Cette autorisation sera également accordée à l'importateur pétitionnaire d'un pays adhérent pour la munition provenant d'un pays non adhérent, éprouvée par l'organisme national agréé de cet Etat membre.

La dite autorisation sera donnée à la condition que:

a) le pétitionnaire possède et utilise les appareils de mesure des dimensions, des pressions, ou éventuellement des paramètres jugés équivalents, pour le type de munition en question, et s'il dispose du personnel capable de les utiliser, ou bien s'il a confié le contrôle de sa fabrication à une autorité reconnue, et

b) les contrôles ont montré que la munition fabriquée est conforme aux prescriptions de la C.I.P., y compris les annexes techniques prévues à l'article 11.

8.2. L'autorisation sera maintenue tant que les contrôles d'inspection, effectués par un organisme agréé par l'autorité nationale, montrent que les conditions énumérées aux *a*) et *b*) ci-dessus sont toujours remplies. Elle sera retirée dans le cas contraire.

Article 9.

Les autorisation d'apposer le signe de contrôle, de même que le retrait de celles-ci, seront communiquées au Bureau Permanent de la C.I.P. qui en avertira les Délégations.

Article 10.

Si, dans le pays même ou dans tout Etat membre, il est constaté qu'un ou plusieurs lots de munitions pourvus du signe de contrôle, mis dans le commerce, ne respectent plus les prescriptions de contrôle de la C.I.P., une contre-épreuve sera imposée par l'autorité nationale dont dépend le fabricant ou le responsable et elle sera effectuée par le Banc d'Epreuves ou tout autre organisme officiel compétent. S'il s'avère que la critique est fondée et qu'il ne peut y être porté remède immédiatement, l'autorité nationale décidera du maintien ou du retrait du commerce du lot ou des lots incriminés en informant les autorités nationales des autres Etats membres de la décision qu'elle a prise. S'il s'agit uniquement de pressions, ou de paramètres équivalents, trop élevées le fabricant pourra être autorisé à remettre la munition en vente avec les indications prévues pour celle développant des pressions supérieures à la normale.

En cas d'urgence, si un Etat membre constate qu'un certain lot de munitions, pourvu du signe de contrôle, représente un danger pour l'utilisateur ou un tiers, l'autorité nationale

compétente pourra imposer que le lot soit retiré du commerce dans son pays, en informant immédiatement le Bureau Permanent de la C.I.P. et en adoptant les mesures de sécurité qui s'imposent.

Article 11.

Cette décision sera complétée par des annexes techniques indiquant les prescriptions de la C.I.P.

Article 12.

Les formalités éventualles pour la protection du signe de contrôle dans chaque Etat membre sont du ressort des autorités nationales compétentes.

Article 13.

Chaque Partie contractante pourra déclarer dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision qu'elle se donne la faculté de ne pas l'appliquer dans les trois ans à venir. Les Etats membres adoptant cette faculté s'engagent à développer la conception du contrôle des munitions selon les normes de la C.I.P. Après l'écoulement d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, tous les Etats membres seront obligés de l'appliquer.

Cette faculté peut être abandonnée à tout moment et ce fait sera notifié au Bureau Permanent de la C.I.P. qui en avisera les Etats contractants.

Annexe technique au document "Contrôle des Munitions du Commerce"

Sommaire.

1. Généralités et définitions des contrôles.
2. Définition du type.
3. Définition du lot.
4. Prélèvement.
5. Contrôle visuel.
6. Contrôle dimensionnel.
7. Contrôle de la pression.
8. Contrôle de la sécurité de fonctionnement.
9. Munitions importées.

1. *Généralités et définitions des contrôles.*

1.1. Habilitation des installations.

1.1.1. En application de l'article 8.1.*a*), à la demande du pétitionnaire, l'Organisme National agréé sera tenu d'effectuer l'inspection des installations et des appareils de mesure pour chaque type de munition, en vue de constater leur conformité avec les prescriptions de la C.I.P. et d'accorder l'habilitation.

1.1.2. L'inspection comprendra:

a) la vérification de la conformité des cotes des canons manometres aux prescriptions de la C.I.P.;

b) la vérification de la fiabilité des appareils de mesure des pressions, en utilisant des cartouches de référence ou un canon manomètre étalon;

c) la vérification des calibres et des instruments destinés au contrôle dimensionnel des munitions;

d) la vérification des armes destinées au contrôle de la sécurité de fonctionnement.

1.2. Contrôle du type munition.

1.2.1. En application de l'article 8.1.*b*), à la demande du pétitionnaire, l'Organisme National agréé procèdera au contrôle des types de munition produits en série en procèdant comme pour le contrôle de fabrication mais sur un nombre double de pieces.

1.2.2. La premiére importation d'un type de munition provenant d'un pays non adhérent sera soumise au même contrôle de type.

1.2.3. Si ce contrôle n'a pas donné satisfaction, le pétitionnaire sera autorisé à faire de nouvelles présentations du même type de munition.

1.3. Contrôle de fabrication.

1.3.1. Le contrôle de type s'étant avéré favorable, des contrôles de fabrication seront effectués soit par le fabricant ou l'importateur autorisé soit par l'Organisme National agréé, sur chaque lot de munition, afin de vérifier que les prescriptions de sécurité de la C.I.P. sont satisfaites en permanence dans la fabrication courante.

1.3.2. Le résultats des contrôles de fabrication seront enregistrés et numérotés par celui qui exécute les contrôles, selon un procédé approuvé par l'Organisme National agréé. Ces enregistrements seront tenus en permanence à la disposition de l'Organisme National agréé.

1.4. Contrôle d'inspection.

1.4.1. L'Organisme National agréé effectuera les contrôles d'inspection prévus à l'article 8.2. selon les procédures suivantes:

A) Pour le pétitionnaire qui possède l'autorisation d'effectuer le contrôle de fabrication, au moins tous les trois ans:

a) le contrôle des installations selon la procédure du paragraphe 1.1.2.;

b) la vérification des contrôles de fabrication;

c) un contrôle de fabrication selon la procédure du paragraphe 1.3.

B) Pour les importateurs des pays tiers qui ne possèdent pas l'autorisation d'effectuer le contrôle de fabrication, au moins chaque année:

a) la vérification de l'existence de l'attestation de conformité prévue au paragraphe 9;

b) la vérification de l'existence de contrôles de fabrication par la demande de l'envoi d'un ou de plusieurs protocoles selon l'importance des importations;

c) un contrôle pour chaque type de munition importé dans l'année selon la procédure du paragraphe 1.3. A cette occasion le protocole de contrôle de fabrication du lot choisi pour le contrôle d'inspection devra être fourni par l'importateur.

1.4.2. Si, lors d'une inspection, il est constaté que les prescriptions de la C.I.P. ne sont pas respectées, l'Organisme National agréé signifiera le défaut et le délai accordé pour y porter remède. Si aucun remède n'est apporté, la procédure prévue à l'article 8.2. sera appliquée.

2. *Définition du type.*

Le type sera défini par l'appellation indiquée comme "Désignation des calibres" dans les tableaux des dimensions des cartouches approuvés par la C.I.P. ou par l'appellation commerciale.

3. *Définition du lot.*

3.1. Le lot sera constitué par l'ensemble de munitions du même type, produites en série et chargées par le même encartoucheur, en utilisant de la poudre du même type, avec le même poids de balle ou de plombs et le même modèle d'amorce.

3.2. Pour les munitions provenant d'un pays non adhérent, on considèrera comme constituant un lot les munitions importées par la même importateur d'un Etat membre, chargées par le même encartoucheur, livrées en même temps et présentant les caractéristiques d'homogénéité indiquées au paragraphe 3.1. ci-dessus.

4. *Prélèvement.*

4.1. Le prélèvement sera effectué au hasard et les échantillons seront les plus représentatifs que possible du lot soumis au contrôle, à la discrétion du contrôleur.

4.2. Contrôle du type.

4.2.1. Pour le contrôle du type, le lot sera constitué d'au-moins 3.000 pièces.

4.2.2. Pour les lots d'une quantité inférieure à celle indiquée dans le paragraphe 4.2.1. ci-dessus, une décision sera prise, dans chaque cas particulier par l'Organisme National agréé, en tenant compte des principes et des prescriptions de la C.I.P.

4.2.3. Pour le contrôle du type, le lot sera choisi parmi la munition développant la pression maximale la plus élevée.

4.3. Contrôle de fabrication.

4.3.1. La quantité de munitions, d'un type contrôlé, à soumettre au contrôle de fabrication, constituée en lot, ne doit pas dépasser:

500.000 pièces pour les munitions à percussion centrale;
1.500.000 pièces pour les munitions à percussion annulaire.

4.3.2. Prélèvement.

Lot:	jusqu'à 35.000	35.001 à 150.000	150.001 à 500.000	500.001 à 1.500.000
a) Contrôle dimensionnel et visuel	125	200	315	500
b) Contrôle de pression	20	30	30	50
c) Contrôle de fonctionnement . .	20	32	32	50

5. *Contrôle visuel.*

5.1. On vérifie sur les munitions du prélèvement.

5.1.1. la présence des marques distinctives prévues à l'article 3.

Nombre de défauts admissibles pour les marques prévues aux 3.1.*a*), 3.1.*c*): 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2. ci-dessus.

Nombre de défauts pour les marques prévues aux 3.1.*b*) et 3.2.: zéro.

5.1.2. L'absence de défauts sur la douille avant le tir: nombre de défauts admissibles pour fissures longitudinales à la bouche de longueur inférieure ou au plus égale à 3 mm: 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2. ci-dessus.

Nombre de défauts ci-dessous mentionnés: zéro

calibre erroné;
fissures longitudinales à la bouche de longueur supérieure à 3 mm;
toutes autres fissures longitudinales et/ou transversales;
rupture du culot.

5.2. On vérifie sur l'unité d'emballage élémentaire contenant les munitions du prélèvement.

5.2.1. Nombre de défauts admissibles pour les indications prévues aux 4-*a*), 4-*c*), 4-*e*): 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2. ci-dessus.

Nombre de défauts pour les indications prévues aux 4-*b*), 4-*d*): zéro.

5.2.2. L'absence de cartouches de différents types dans le même emballage élémentaire.

Nombre de défauts: zéro.

5.3. Le lot sera retourné pour révision et admis à une présentation ultérieure lorsque l'on constate que le nombre de défauts mentionné dans les paragraphes 5.1. et 5.2. ci-dessus est dépassé.

6. *Contrôle dimensionnel.*

6.1. Le contrôle dimensionnel devra permettre de vérifier les cotes importantes au point de vue de la sécurité, ainsi que celles qui définissent le type. Ces cotes indiquées dans les tableaux des dimensions des cartouches approuvés par la C.I.P. sont mentionnées dans l'addendum *A* à la présente annexe.

6.2. Toutes les munitions du prélèvement doivent respecter les dimensions limites fixées considérées comme importantes au point de vue de la sécurité.

6.3. Les dimensions limites fixées pour la définition du type sont contrôlées au moyen d'un calibre de forme générale tenant compte des cotes minimales des chambres mentionnées dans l'addendum *A*. Toutes les munitions du prélèvement doivent s'introduire convenablement dans ce calibre de forme générale.

6.4. On vérifie que l'amorce n'est pas en saillie par rapport au plan du culot de la munition.

6.5. Si on constate un défaut, le lot sera retourné pour révision et admis à une présentation ultérieure.

7. *Contrôle de la pression maximale.*

7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. Les canons manomètres à utiliser et la méthode à suivre pour la mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet de décisions de la C.I.P.: décisions XV—4 et XV—5.

7.2. Les conditions normales des essais sont les suivantes:

température: 21°C±1°C;
humidité relative: 60%±5%.

Le contrôle du type sera réalisé sur des munitions ainsi climatisées pendant 24 heures. Les contrôles de fabrication pourront être réalisés sur les munitions à l'état ambiant. En cas de contestation, les résultats obtenus sur des munitions climatisées dans les conditions prévues ci-dessus seront déterminants.

7.3. Les valeurs des pressions ne devront pas dépasser celles prescrites par la C.I.P. En cas d'échec, et si la valeur limite maximale calculée ne dépasse pas 1,25 P_{max}, il sera admis une contre-épreuve sur un nombre double de cartouches. La moyenne des résultats de l'épreuve et de la contre-épreuve devra satisfaire aux prescriptions de la C.I.P.; dans le cas contraire, les munitions de ce lot ne pourront pas être commercialisées sauf comme munitions de haute performance conformément à l'article 3.2.

7.4. Dans le cas où la C.I.P. a prévu la mesure de l'énergie cinétique, celle-ci, après l'exploitation des résultats selon la statistique, devra satisfaire aux prescriptions en la matière. Pour effectuer cette mesure, on utilisera, en principe, une installation à écrans lumineux dont l'appareil enregistreur électronique, ou compteur, aura une précision d'au moins 10 microsecondes. La base de mesure sera autant que possible d'un mètre et la première barrière optique sera placée à 0,50 m de la bouche du canon. Si les prescriptions ci-dessus indiquées ne sont pas appliquées, les résultats obtenus devront être raccordés en conséquence.

8. *Contrôle de la sécurité de fonctionnement.*

8.1. Lors du contrôle du type et lors des contrôles d'inspection le contrôle de la sécurité de fonctionnement sera effectué en utilisant un canon étalon ou une arme dont les dimensions de la chambre sont conformes aux cotes fixées dans les tableaux des dimensions approuvés par la C.I.P.

8.2. Lors des contrôles de fabrication, le contrôle de la sécurité de fonctionnement pourra être effectué en utilisant une arme dont les dimensions sont dans les limites admises par la C.I.P. et qui aura été acceptée par l'Organisme National agréé. Les caractéristiques dimensionnelles de cette arme seront enregistrées.

8.3. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent.

8.4. Les défauts considérés comme critiques sont les suivants:

a) Echappement de gaz vers l'arrière au-delà de la fermeture.

b) Arrêt du projectile ou fragments de celui-ci dans le canon.

c) Rupture de la douille qui reste entièrement ou partiellement dans le canon.

d) Déchaussement total de la douille.

e) Eclatement du culot.

8.5. En cas d'échec, le lot sera retourné pour révision et admis à une présentation ultérieure.

9. *Munitions importées de pays tiers.*

Dans le cas des munitions importées d'un pays non adhérent, pour lesquelles il n'est pas possible de vérifier les contrôles de fabrication, il sera demandé au fabricant, pour chaque type de munition, une attestation certifiant qu'il effectue des contrôles de fabrication équivalents à ceux imposés par la C.I.P.

L'Organisme National agréé d'un pays membre aura le droit d'obtenir de l'importateur, ou de l'Organisme National agréé qui a accordé l'autorisation d'apposer un signe de contrôle, le protocole de contrôle de fabrication d'un lot importé.

De plus, le contrôles d'inspection exercés par l'Organisme National agréé du pays importateur de munitions en provenance de pays tiers auront lieu, dans ce cas, au moins tous les ans.

(6017)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2885/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2886/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2887/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2888/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2889/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2890/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili (categorie 21 e 25) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2891/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2192/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2892/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2893/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2894/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2895/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2896/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2897/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2797/81 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 286 *dell'8 ottobre* 1981

(279/C)

Regolamento (CEE) n. 2898/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1371/81, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, (CEE) n. 243/78, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, e (CEE) n. 52/81, recante modalità di applicazione del regime degli importi compensativi di adesione.

Regolamento (CEE) n. 2899/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 926/80, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati.

Regolamento (CEE) n. 2900/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 287 *dell'8 ottobre* 1981

(280/C)

Regolamento (CEE) n. 2901/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel L 288 *dell'8 ottobre* 1981

(281/C)

Regolamento (CEE) n. 2902/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2903/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2904/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2905/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2906/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1363/81, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 2907/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2908/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2909/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2910/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2911/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2912/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2913/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2914/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2915/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2916/81 della commissione, dell'8 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 289 *del 9 ottobre* 1981

(282/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 38/1981. Modificazioni ai provvedimenti numeri 44/1977 e 10/1981, concernenti la Cassa conguaglio per i trasporti di G.P.L.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 44 in data 28 ottobre 1977 relativo all'istituzione ed alle modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 10 in data 27 febbraio 1981 relativo all'adeguamento del sovrapprezzo sul G.P.L. ed alle norme di funzionamento della Cassa conguaglio;

Considerato che la dinamica registratasi nell'importazione via mare pone la opportunità di rivedere il meccanismo dei rimborsi dei noli, anche in relazione all'equilibrio finanziario della Cassa conguaglio;

Ritenuta la necessità di sostituire l'art. 2 del provvedimento C.I.P. n. 10/1981 con altro recante una più razionale disciplina della materia relativa alla misura dei noli marittimi rimborsabili;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del provvedimento C.I.P. n. 44/1977 è sostituito dal seguente:

Il comitato di gestione, in relazione a determinate situazioni di disponibilità di gas di petrolio liquefatto su tutta l'area continentale italiana, tali da garantire il regolare approvvigionamento del mercato, risultanti dal sistema informativo di cui all'art. 4 del provvedimento C.I.P. n. 10/1981, ed in relazione alla situazione finanziaria della Cassa, potrà, in via temporanea, decidere una riduzione, unica per tutti i diversi tipi di trasporto, delle misure di rimborso delle spese riconosciute dalla Cassa, fino ad un massimo del 30% di esse.

Detta riduzione è applicabile a tutti i trasporti iniziati al 30° giorno successivo a quello in cui è decisa dal comitato ed è immediatamente comunicata alle amministrazioni vigilanti ed alle associazioni di categoria.

Art. 2.

L'art. 2 del provvedimento C.I.P. n. 10/1981 del 27 febbraio 1981 è sostituito dal seguente:

Per i trasporti effettuati via mare la Cassa determinerà in via generale, per le varie provenienze e, eventualmente, per diversi tipi di nave, i limiti, periodicamente rivedibili, entro i quali saranno rimborsate le spese di nolo.

Tali limiti varranno anche per il rimborso del tratto via mare dei trasporti misti — ammissibili in casi eccezionali e comunque non con provenienza dalle isole italiane — il cui rimborso complessivo non potrà comunque superare la misura massima ammissibile per i trasporti misti già fissati dalla Cassa conguaglio nei casi in cui sia documentata l'impossibilità di scarico nei depositi costieri italiani.

Delle decisioni relative ai limiti di spesa rimborsabile, sarà data tempestiva notizia alle ditte interessate, tramite le associazioni di categoria.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(6139)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreti ministeriali 21 settembre 1981 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Marche:

Pesaro: nubifragi del 3-4-5 novembre 1980 nel territorio dei comuni di: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, S. Angelo in Vado, Urbania, Apecchio, Cagli, Novafeltria, Belforte all'Isauro, Piandimeleto, Lunano, Casteldelci, Cantiano e Piobbico.

Ascoli Piceno: nubifragi e grandinate del 3-11 maggio 1981 nel territorio dei comuni di: Montalto Marche, Montedinovo, Montelparo, Monterinaldo, Rotella, Carassai, Ortezzano, Montottone, Cupramarittima, Massignano e Campofilone.

Regione Umbria:

Perugia:

gelate primaverili del 18-20 aprile 1981 nel territorio dei comuni di: Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo tutti per l'intero territorio comunale.

grandinata del 3 maggio 1981 nel comune di Castiglione del Lago, località varie.

Regione Lazio:

Latina: gelate verificatesi dal 6 all'11 gennaio 1981 nel territorio del comune di Sezze.

Regione Abruzzo:

Chieti: nevicata dell'8 dicembre 1980 nel territorio dei comuni di: S. Salvo Vasto, Cupello, Lentella, Casalbordino e Monteodorisio.

Regione Basilicata:

Matera: temporali e grandinate del 24 e 25 settembre 1980 nel territorio dei comuni di: Stigliano, Bernalda e Montescaglioso.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(5864)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Al decreto ministeriale 30 settembre 1981 concernente la variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 6369, sigari altri, anziché: « *Madallion* », leggasi: « *Medallion* »;

pag. 6370, sigarette Presidente, anziché: « da L. *42.000* », leggasi: « da L. *42.500* »;

pag. 6371, sigarette, anziché: « John Player Special *Mild King Size* (*Filter*) », leggasi: « John Player Special *King Size Filter* » e anziché: « John Player Special *Mild ing KSize* (*Filter*) », leggasi: « John Player Special *Mild King Size* (*Filter*) ».

(6094)

MINISTERO DELL'INTERNO

16° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180/81 e n. 223/81, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **2823** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N.-C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/7 × 6 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2824** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2825** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **2826** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2827 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2828 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2829 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2830 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2831 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2832 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2833 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2834 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2835 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2836 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2837 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2838 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2839 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2840 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2841 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2842 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 16/16/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2843 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2844 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2845 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2846 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 2847 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/6,5 x 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2848 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/6,5 x 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2849 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/7 x 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2850 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/7 x 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2851 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/7 x 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2852 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4312/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « O.M.L. » MOD. SUPER
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/7 x 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDERSOLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA O.M.L. S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 2853 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. BBR
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2854 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. BBR
Calibro: 30-06 SPR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2855 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. BBR
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2856 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. VIXEN (HEAVY BARREL)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2857 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. VIXEN
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2858 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. VIXEN (HEAVY BARREL)
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2859 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. VIXEN (HEAVY BARREL)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2860 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. VIXEN
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2861 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. VIXEN
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 2862 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAKO » MOD. FORESTER (CALCIO INTERO)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 2863 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N BROWNING » MOD. BBR
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 2864 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « ANSCHUTZ » MOD. 1809
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 2865 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « COLT » MOD. 1911
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 2866 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « COLT » MOD. COLT SUPER 38 AUTOMATIC (1911/29)
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 2867 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 08 LUGER
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla Mauser per conto del Governo Persiano.

N. 2868 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 08 LUGER
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla Mauser per l'esercito tedesco ed indicata con le sigle in codice riportate sul carrello o sul castello dell'arma: S/42, 42, byf.

N. 2869 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 08/14 LUGER ARTIGLIERIA
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 323
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla Mauser per conto del governo Persiano.

N. 2870 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER LUGER» MOD. 06
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla D.W.M.

N. 2871 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* **1981.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 04/08 LUGER NAVALE
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 273
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla D.W.M.

N. 2872 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 08/14 LUGER ARTIGLIERIA
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 323
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla D.W.M.

N. 2873 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 08 LUGER
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dall'Arsenale Reale di Erfurt.

N. 2874 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. P 08/14 LUGER ARTIGLIERIA
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 323
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dall'Arsenale Reale di Erfurt.

N. 2875 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « LAHTI » MOD. 40
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 272
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: SVEZIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota — Fu prodotta dalla Husqvarna Vapenfabrik.

N. 2876 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « WALTHER » MOD. P 38
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 214
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla Mauser, altri esemplari della stessa arma recano le sigle in codice della ditta costruttrice: gvw, byf.

N. 2877 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 19 *settembre* 1981.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « WALTHER » MOD. P 38
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 214
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Fu prodotta dalla Spreewerke ed indicata in alcuni esemplari con la sigla in codice: cyq.

(6030)

Avvisi di rettifica

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, deve essere riportata la sottocitata variazione:

al. n. 1114 dove è scritto « Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO», leggasi: «Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE».

Nel 2° aggiornamento al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 27 novembre 1979, ai numeri 1490, 1491, 1492, 1493, 1585, e 1586 deve essere inserita la seguente nota:

« *L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia calibro* 44-40 ».

Nell'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1980, modificare le correzioni ai numeri 2130, 2131 e 2137 con le dizioni appresso indicate:

N. 2130

Lunghezza delle canne: mm. 650
Lunghezza dell'arma: mm. 1070

N. 2131

Lunghezza delle canne: mm. 600
Lunghezza dell'arma: mm. 1020

N. 2137

Lunghezza delle canne: mm. 650
Lunghezza dell'arma: mm. 1070

(6031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento a Trento, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. Wild e C. di Torino, con stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. Wild e C. di Torino, con stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Omita di Albate (Como) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Salvatore Maricchiolo di Misterbianco (Catania) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Ciriè (Torino) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Ciriè (Torino) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti nei comune di Pontecorvo (Frosinone) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un trimestre.

(6034)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessti.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura La Rondine, con sede in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Azienda italiana manifattura, con sede in S. Benedetto del Tronto e stabilimenti e uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Controguerra (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasaconf, con sede in Monza e stabilimento a Lendinara (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1980 al 20 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasaconf, con sede in Monza e stabilimento a Lendinara (Rovigo), è prolungata al 21 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laur di Urbanelli & Lambroghini S.n.c., con sede in Gubbio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mia di Repetto Pietro & C. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brichima, con sede legale e stabilimento in Madone e sede amministrativa a Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.L. Sarda di Cagliari, zona industriale, località Macchiareddu, 5ª strada, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 1° gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.L. Sarda di Cagliari, zona industriale, località Macchiareddu, 5ª strada, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - miniera di Monteponi (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1980 al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet industria chimica italiana di Roma, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonti di Baceno S.p.a., con sede e stabilimento di Baceno (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facon di Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montaggi impianti industriali Fergal, con sede in Milano unità di Volpiano (Torino), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni di Frascati (Roma), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud - stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti - stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVIM - Società vercellese industria maglieria, con sede e stabilimento in Stroppiano (Vercelli), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.G.M. (Officine grafiche meridionali) e S.E.T.I. (Società editoriale tipografica italiana) di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag di Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e Ciriè, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano - Stabilimento di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6035)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edificatrice « San Regolo », in Firenze, e proroga della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 il dott. Paolo Alberto Basetti è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edificatrice « San Regolo - Società cooperativa a r.l. », in Firenze, in sostituzione del dott. Attilio D'Alessandro che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 15 aprile 1982.

(6037)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 7 agosto 1981. Modificazioni alla deliberazione 11 luglio 1980, riguardante la ripartizione dei fondi di cui all'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Viste le proprie delibere del 27 marzo e 11 luglio 1980 con le quali sono state definite le quote dei mezzi di cui al punto 1., lettere *a*) e *b*), dell'art. 29 della legge anzidetta da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno delle iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge anzidetta, che affida a questo Comitato il compito di provvedere, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla ripartizione dei mezzi conferiti al fondo di cui all'art. 3 della stessa legge, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione;

Rilevato che con la citata delibera dell'11 luglio 1980 il Comitato si è riservato di procedere alla ripartizione dei mezzi residui in relazione all'effettivo andamento delle domande intese ad ottenere i benefici del fondo;

Atteso che, come risulta dalla nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 37646 del 15 maggio 1981, risultano preponderanti le domande di agevolazione per operazioni di ristrutturazione rispetto a quelle rivolte ad operazioni di riconversione;

Considerata, pertanto, l'opportunità in relazione al suddetto andamento delle domande di modificare le aliquote di ripartizione delle risorse finanziarie tra progetti di riconversione e progetti di ristrutturazione provvedendo contestualmente alla destinazione dei fondi non ancora ripartiti;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*) della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. I mezzi a valere sui conferimenti di cui al punto 1, lettere *a*) e *b*), dell'art. 29 della legge n. 675/77, destinati, con delibera approvata il 27 marzo 1980 di questo Comitato, al sostegno di iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, saranno utilizzati in ragione del 90 % per il finanziamento degli interventi in favore di processi di ristrutturazione ed in ragione del 10% per il finanziamento degli interventi in favore di processi di riconversione.

2. Nell'utilizzazione dei mezzi di cui sopra sarà salvaguardata la quota riservata ex legge in favore del Mezzogiorno, pari nel complesso al 40% delle disponibilità del fondo e, per quanto riguarda in particolare le riconversioni, al 65 % delle agevolazioni finanziarie destinate al sostegno di tale tipo di iniziativa.

3. La presente delibera sostituisce integralmente quanto disposto con precedente delibera dell'11 luglio 1980.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6032)

Deliberazione 7 agosto 1981. Approvazione, ai sensi dell'art. 19, commi quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, del programma straordinario di assistenza tecnica e formazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto, in particolare, l'art. 19, quinto e sesto commi, della medesima legge che demanda al CIPI l'approvazione, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione diretto a favorire lo sviluppo di consorzi, società consortili, nonché di consorzi di cooperative aventi sede nell'area meridionale;

Visto il programma straordinario di assistenza tecnica e formazione trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 5731 del 24 marzo 1981;

Rilevato che la legge 21 maggio 1981, n. 240 in materia di provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste, ha espressamente abrogato la legge 30 aprile 1976, n. 374 in base alla quale erano stati individuati i soggetti e gli strumenti finanziari ai fini della realizzazione del programma straordinario;

Vista la successiva nota n. 5731 del 26 giugno 1981 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari ha trasmesso, alla luce della nuova disciplina regolante lo sviluppo dei consorzi e delle società consortili, il programma straordinario di assistenza tecnica e finanziaria;

Considerati i settori inclusi nei programmi approvati dal CIPI ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nell'ambito dei quali deve svolgersi l'attività delle piccole e medie imprese meridionali destinatarie dei servizi reali erogabili dagli anzidetti consorzi e società consortili;

Preso atto del parere espresso in merito, in data 14 marzo 1980, dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi dell'art. 9 del citato t.u. n. 218;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. E' approvato il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, consorzi e società consortili e consorzi di cooperative, rientranti tra quelli previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi approvati dal CIPI ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 675.

2. All'attuazione degli interventi di cui al programma straordinario provvederanno gli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno, in particolare lo IASM e il FORMEZ; tali enti operano nell'ambito delle rispettive competenze e con i fondi ordinari di bilancio per quanto attiene all'attività promozionale e istruttoria connessa all'attuazione del programma straordinario.

Il coordinamento delle attività di competenza e la verifica sull'attuazione del programma sono riservate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Ferme restando le agevolazioni tributarie e creditizie previste dalla legge n. 240/81, sono stabilite, ai fini dell'incentivazione delle attività consortili nel Mezzogiorno, da realizzare secondo le indicazioni del programma straordinario, agevolazioni finanziarie nelle misure appresso indicate:

a) per le spese relative agli investimenti fissi può essere concesso un contributo in conto capitale — a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 675 — nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo in conto capitale può essere concesso, relativamente ad ogni singola iniziativa, per un importo non superiore ad 1 miliardo di lire;

b) per le spese relative alle attività che i consorzi potranno svolgere in favore delle imprese associate non riferite alla realizzazione di investimenti fissi, il contributo di cui alla precedente lettera *a*) può essere concesso relativamente ad ogni singola iniziativa, per un importo non superiore a 500 milioni di lire;

c) per le spese relative alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio, debitamente certificate, il contributo di cui alla lettera *a*) può essere concesso, relativamente ad ogni singolo consorzio, per un importo non superiore a 100 milioni di lire, anticipabile nella misura del 50 %, previa acquisizione di fidejussione da parte dei singoli consorziati;

d) per le spese di funzionamento del consorzio, debitamente certificate, può essere concesso un contributo annuo non superiore ai 100 milioni, anticipabile nella misura del 50 %, previa acquisizione di fidejussione da parte dei singoli consorziati.

Tale contributo potrà essere concesso, per l'intera durata del presente programma, con riferimento ai seguenti scaglioni di dette spese:

fino a 30 milioni di lire annue: 80 per cento;

sull'ulteriore quota eccedente i 30 milioni di lire fino ai 60 milioni annui: 60 per cento;

sull'ulteriore quota eccedente i 60 milioni di lire fino ai 100 milioni annui: 30 per cento;

sull'ulteriore quota eccedente i 100 milioni annui: 20 per cento;

e) ai fini della concessione delle agevolazioni, sono escluse le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissibilità alle agevolazioni medesime.

Le agevolazioni di cui sopra sono cumulabili con quelle previste nell'art. 9 della legge n. 240/81 nella misura massima del 70 % della spesa ritenuta ammissibile, fermi restando, per i finanziamenti speciali, i limiti di importo stabiliti dalla predetta legge.

4. La domanda di ammissibilità alle provvidenze di cui al programma straordinario, deve essere presentata dal consorzio agli enti, specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno per la parte di rispettiva competenza e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

5. L'ente invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, una apposita dettagliata relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di approvazione del proprio consiglio di amministrazione e allo schema della relativa convenzione.

6. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria, il comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge n. 675/77, propone l'ammissibilità dell'intervento richiesto alle agevolazioni di cui al programma straordinario previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa alla normativa vigente, con particolare riguardo alla compatibilità della stessa con i « programmi finalizzati » previsti dal quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675/77 nonché l'approvazione dello schema della relativa convenzione.

Entro i successivi trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, emana il provvedimento di ammissibilità che deve contenere, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano il consorzio richiedente, la natura dell'intervento richiesto, l'ammontare degli oneri previsti con la specificazione degli eventuali investimenti connessi all'intervento medesimo, la misura delle agevolazioni concedibili, la durata dell'intervento nonché l'approvazione dello schema di « convenzione ».

Detto provvedimento deve esere trasmesso al consorzio e all'ente incaricato per competenza dell'attuazione dell'intervento.

Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, l'ente e il consorzio devono provvedere alla stipula della « convenzione ».

7. Nel caso che il consorzio intenda avvalersi anche delle agevolazioni previste dalla legge n. 240/81, l'ente che riceve la domanda del consorzio, ai fini degli accertamenti istruttori sulle iniziative proposte, dovrà acquisire dal Mediocredito centrale la relazione istruttoria redatta da uno degli Istituti di credito abilitati alla concessione dei finanziamenti speciali previsti dalla legge n. 240/81, e trasmetterla entro trenta giorni al Ministero dell'industria e per conoscenza al MISM, unitamente allo schema della relativa convenzione.

8. L'impegno e l'erogazione dei contributi assentiti sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 3, penultimo comma e 4, terzo comma della legge n. 675/77, nonché delle procedure di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1979, in quanto compatibili con il presente programma straordinario.

Le erogazioni saranno effettuate, sulla base di idonea documentazione di spesa, direttamente in favore degli enti incaricati e dei consorzi, in ragione delle rispettive spettanze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato darà puntuale comunicazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delle erogazioni effettuate.

9. Per l'avvio ad attuazione del programma straordinario è costituita nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 675/77 una riserva di 40 miliardi di lire, ripartiti in 10 miliardi di lire per anno finanziario.

Il CIPI si riserva di rivedere l'entità della copertura finanziaria come sopra determinata, in base alle indicazioni che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al quale spetta il compito di verifica sulla realizzazione del programma straordinario nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di vigilanza sugli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno, formulerà annualmente con riferimento alle dimensioni ed esigenze degli interventi in questione ed all'efficacia dell'azione dei medesimi in relazione agli obiettivi del programma.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanerà norme procedurali ed apposite direttive agli enti incaricati per l'attuazione del presente programma straordinario — ivi compresi l'adozione di specifici moduli per la presentazione della domanda, l'indicazione della documentazione necessaria, nonché lo schema di convenzione — in relazione alla diversa natura degli interventi previsti da parte dei consorzi in favore delle imprese associate.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6033)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

528° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 alla « S.p.a. Samim » (Società azionaria minero-metallurgica), in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è intestata la concessione mineraria aurifera « Pestarena » sita in territorio del comune di Macugnaga (Novara), a decorrere dal 30 dicembre 1978.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 alla « S.p.a. Canada Northwest (CNW) italiana », in Matera, via Passarelli, 64, è intestata la concessione per salgemma « Torrente Cavone » sita in territorio dei comuni di Montalbano Jonico e Pisticci (Matera), a decorrere dal 18 settembre 1979.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 alla « Alusuisse Italia S.p.a. » - Divisione Alucentro, in Milano, via Vittor Pisani, 31, è intestata la concessione di bauxite denominata « Il Cavone », sita in territorio dei comuni di Spinazzola e Minervino Murge (Bari), a decorrere dal 13 febbraio 1980.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 alla « S.p.a. Samim » (Società azionaria minero-metallurgica); in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è intestata la concessione mineraria aurifera denominata « Lavanchetto », sita in territorio dei comuni di Macugnaga e Ceppomorelli (Novara), a decorrere dal 30 dicembre 1978.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 è accettata la rinuncia della ditta « I.L.B.A. - Industria laziale bitumi e affini » di Maria Di Cioccio, in Frosinone, alla concessione di rocce asfaltiche e bituminose « Le Fornaci » sita in territorio del comune di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone).

Con decreto ministeriale 30 giugno 1981 alla « S.p.a. M.I.R.E. Mineraria indagine, ricerche, esercizi » in Roma, viale Bruno Buozzi, 77, è accordata la concessione della miniera di zolfo e solfuri di ferro, denominata « Quarto della Zolforatella » sita in territorio dei comuni di Roma e Pomezia (Roma) per la durata di anni 15.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 alla « S.p.a. D.A.N. », in Torre Annunziata (Napoli), via Veneto, 116, è rinnovata per la durata di anni 25, la concessione mineraria di anidride carbonica denominata « Sussiello » sita in territorio dei comuni di Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale (Napoli), a decorrere dal 1° marzo 1980.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 25 febbraio 1980 alla « S.p.a. Unicem » in Casale Monferrato (Alessandria), via Ottavio Marchino, 10, è rinnovata la concessione della miniera di marna da cemento « Vidalto » sita nei comuni di Vernasca, Morfasso (Piacenza) e Bore (Parma) per la durata di anni 30, a decorrere dal 7 luglio 1979.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 15 settembre 1980 alla « S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti » in Gubbio (Perugia), corso Garibaldi, 81, è accordata per anni 30 la concessione per marna da cemento « Il Cavaliere » sita in territorio di Gubbio (Perugia).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 27 aprile 1981 alla ditta « Ettore Marè e Figli » in Genova, via alla Porta degli Archi, 3/21, è rinnovata la concessione per terre con refrattarietà superiore a 1630°, per argille per porcellane e terraglie forti denominata « Piano di Boca » sita nel territorio del comune di Boca (Novara) per la durata di anni 25, a decorrere dal 29 maggio 1978.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 14 maggio 1981 alla « Industria chimico-mineraria di Valmalenco - S.a.s. » in Castione Andevenno (Sondrio), via Nazionale, è ampliata di 38 Ha e prorogata per anni 20 la concessione di talco « Valbrutta », in territorio di Lanzada.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 29 giugno 1981 alla « S.E.L.I.M. » di Fabio Vaccaro e C. in Trissino (Vicenza), via Industria, 64, è accordata la concessione di caolino, bentonite, terra da sbianca e terre con refrattarietà superiore a 1630° denominata « Monte Croce del Bosco », sita in territorio dei comuni di Brogliano e Trissino (Vicenza), per la durata di anni 15.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto 1° luglio 1981 agli « Eredi Vallini », rappresentati dal sig. Vallini Claudio è intestata la comproprietà con il sig. Camerini Mauro della concessione di argilla per terraglia forte « Poggio Castellaro », sita in territorio del comune di Montalcino (Siena).

(5969)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore od altro titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(6084)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Modena (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981 alla pag. 6269, numero redazionale 5565, relativo al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia, dove è scritto: «Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli», leggasi: «Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Modena».

(6085)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di operaio (addetto alle pulizie) del personale non statale, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio (addetto alle pulizie) in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(6090)

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla stazione sperimentale del vetro, via Briati n. 10, Venezia-Murano, telefono 041/739002/3/4.

(6088)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sessantadue posti di direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1979, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 5 giugno 1980, il decreto ministeriale 21 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1978, registro n. 14 Industria, foglio n. 342, che approva la graduatoria del concorso a sessantadue posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1977.

(5876)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 4, parte terza, del 14 maggio 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1980, registro n. 3 Industria, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, a dieci posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978.

(5877)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 12 del 6 maggio 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, parte terza, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1979, registro n. 11 Industria, foglio n. 148, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978.

(5878)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1981, n. **23.**

Modifica parziale del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55 e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1977, n. 59: « Rideterminazione compensi ad insegnanti di scuole per la formazione del personale sanitario non medico ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *agosto* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 3089 del 1° giugno 1981, non soggetta a registrazione, concernente: « Modifica parziale del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55 e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1977, n. 59 « Rideterminazione compensi ad insegnanti di scuole per la formazione del personale sanitario non medico »;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

L'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55 e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1977, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Al personale insegnante vengono corrisposti i seguenti compensi orari:

L. 18.000 se in possesso di diploma di laurea;

L. 15.000 se in possesso di diploma di scuola media superiore;

L. 12.000 se non in possesso di uno di questi diplomi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 luglio 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1981
Registro n. 22, foglio n. 15

(5998)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812890)